

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 23 DEL 14 GIUGNO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2019 ENTRO IL 1° LUGLIO 2019**

Il 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2019. Una scheda di riepilogo.

Pagina 6

IVIE: SALDO E ACCONTO ENTRO IL 01.07.2019

Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti che possiedono immobili all'estero devono compilare il quadro RW e liquidare l'IVIE. Ecco un riepilogo dell'imposta in vista del suo versamento.

Pagina 12

CONSIGNMENT STOCK IN UN PAESE UE

Nell'ambito degli scambi intracomunitari può capitare che il cessionario dell'operazione richieda l'invio delle merci in un proprio deposito, senza contestuale passaggio di proprietà. Tali contratti, denominati di consignment stock, pongono il tema di come e quando fatturare l'operazione di cessione intracomunitaria, nel rispetto delle disposizioni del Paese di destinazione della merce.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **DETRAIBILITÀ SPESE ASILO NIDO 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire delle agevolazioni previste per le spese sostenute per la frequenza degli asili nido.

Pagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 25

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.06.2019 AL 28.06.2019**

Pagina 27

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Il tuo ISA: online il software dell'Agenzia delle Entrate

È online in versione definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate "Il tuo Isa", il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale. Una volta scaricato, il software consente di:

1. caricare i dati forniti dall'Agenzia delle entrate,
2. creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata),
3. inserire i dati necessari per il calcolo
4. preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

I dati forniti dall'Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall'intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l'applicazione fornisce un riscontro trasparente - espresso con un punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto.

Per l'acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell'invio telematico

- ◆ già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
- ◆ non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Redditi 2019: modifiche al modello di dichiarazione

Come di consueto, è stato pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che rettifica e corregge le istruzioni e il modello Redditi 2019. I principali cambiamenti introdotti dal provvedimento di rettifica 184656/2019 sono i seguenti:

- ◆ vengono inserite tre nuove categorie di esoneri per gli ISA: società cooperative che esercitano l'attività di trasporto con taxi o di trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente, nonché le corporazioni dei piloti di porto;
- ◆ viene introdotto un nuovo rigo per il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture (cd. sport bonus);
- ◆ nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato viene chiarito che l'indicazione degli stessi è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione. Perciò occorre prestare particolare attenzione a questo dato;
- ◆ modifiche per tenere conto di quanto previsto dal DM 15 marzo 2019 per quanto riguarda il reddito da allevamento di animali per il biennio 2018 2019 che ora comprendono tartarughe, alpaca e lama;
- ◆ modifiche per tenere conto del DM 14 febbraio 2019 per quanto riguarda il tasso di cambio dei franchi svizzeri per i residenti a Campione d'Italia.

Distributori automatici: alert sulle anomalie

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili potenzialmente sottratte a tassazione, l'Agenzia delle entrate ha individuato i contribuenti che presentano possibili anomalie per l'anno d'imposta 2018 e a loro sarà inviato un alert tramite PEC. E' questo in breve il contenuto del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 195328 di ieri 13 giugno 2019 qui allegato.

I principali indiziati sono i contribuenti che:

- ◆ sebbene risultino svolgere l'attività economica di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico;
- ◆ pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Sisma Centro Italia 2016: proroga alle agevolazioni

Dal 18 giugno 2019 potranno essere presentate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono circa 142 milioni di euro.

Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera

Nuovi chiarimenti sulle operazioni in valuta estera sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 57 del 6 giugno 2019. Le risposte riguardano le operazioni di:

- ◆ acquisto di valuta estera
- ◆ acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera
- ◆ incasso di dividendi esteri
- ◆ smobilizzo dei titoli esteri in portafoglio
- ◆ valutazioni di fine esercizio nel caso di operazioni con l'estero.

Passando alla recente giurisprudenza, segnaliamo la sentenza della Cassazione (13845/2019) in base alla quale è lecito il recesso del socio se modifiche allo statuto prevedono la riduzione della distribuzione dei dividendi in quanto lesivo del diritto partecipativo.

Concludiamo informando che per prima cosa, i soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell'UE che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia. Il documento di prassi precisa così che "diversamente da quanto indicato (...) la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Quindi il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Il diritto camerale annuale 2019 entro il 1° luglio 2019

Il **1 luglio 2019** (in quanto il 30 giugno cade di domenica) scade il termine per il **versamento del diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2019**.

In base al **D.L. n. 90/2014**, che ha previsto il dimezzamento graduale degli importi del diritto annuale definiti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, dopo una prima riduzione del 35% avvenuta nel 2015, e del 40% nel 2016, quest'anno ci sarà una **riduzione pari al 50%** rispetto al 2014, analogamente all'anno scorso.

Con la [Nota n. 0432856 del 21.12.2018](#), il Ministero dello Sviluppo Economico ha **specificato gli importi** del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2019.

Si ricorda che **il versamento potrà avvenire anche entro il 31 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%**.

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2019	
PREMESSA	<p>L'art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aggiorna, in caso di variazioni significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio, la misura del diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993.</p> <p>Dal 2012 al 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha lasciato invariati gli importi dovuti a titolo di diritto annuale fissati per il 2011 dal Decreto interministeriale 21.04.2011, confermandoli di volta in volta con una circolare.</p> <p>Dal 2015, però, gli importi sono cambiati. Infatti, l'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18.08.2014), ha previsto, "<i>nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura</i>", una riduzione graduale del diritto camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 35% per il 2015;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% per il 2016; ◆ 50% dal 2017. <p>Con la Nota n. 0432856 del 21.12.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2019. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%.</p>
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le imprese che al 01.01.2019 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) e quelle che si iscrivono nel corso del 2019; ◆ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit (fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati).
SOGGETTI ESCLUSI	<p>Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese che, al 31.12.2018, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale); ◆ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2018 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2019; ◆ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2018, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2019; ◆ le cooperative che alla data del 31.12.2018 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa¹.
SOGGETTI DESTINATARI DEL TRIBUTO	<p>Il diritto annuale 2018 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa alla data del 01.01.2018 (per quelle che si iscrivono in corso d'anno si fa riferimento alla data d'iscrizione).</p>

¹ Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.

	CASI PARTICOLARI			
	TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRESSO ALTRA PROVINCIA	Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2019		
	UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE	Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria.		
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	€ 100		
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	€ 44		
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	€ 15		
	SOCIETÀ TRA AVVOCATI	€ 100		
	SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA			
	SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA²	€ 50		
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE	Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura proporzionale commisurato al fatturato dell'anno precedente , cioè delle altre imprese diverse da quelle prima elencate, occorrerà applicare al fatturato 2018 le medesime aliquote per scaglioni di fatturato definite dal Decreto interministeriale 21.04.2011, mantenendo , nella sequenza di calcolo, 5 cifre decimali :			
	SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI COOPERATIVE CONSORZI	Scaglioni di fatturato IRAP 2018		Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato
		Da Euro	A Euro	
	0	100.000,00	€ 200,00	

² La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate **“agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese **come “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche se nella denominazione della società non è esplicitamente contenuta l’indicazione “società agricola”.**

		100.000,01	250.000,00	€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
		250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
		500.000,01	1.000.000,00	€ 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
		1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
		10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
		35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
		50.000.000,01		€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000)
<p>Successivamente, occorrerà sommare gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato e, solo al termine del calcolo complessivo, all'importo così determinato, si dovrà applicare la riduzione del 50% e, quindi, l'eventuale arrotondamento individuato dalla nota n. 19230 del 30.03.2009, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima, arrotondamento alla 2a cifra decimale; ◆ poi, arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se è inferiore a 50 centesimi. 				
<p>Si precisa che le misure fissate dal Ministero possono essere maggiorate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l'eventuale presenza di tale maggiorazione.</p>				

<p>NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2019</p>	<p>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</p>	<p>Versamento dei diritti fissi con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: € 100, € 44 e € 15) entro 30 gg. dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale</p>
<p>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</p>	<p>SOGGETTI ISCRITTI AL REA</p>	
<p>ALTRE IMPRESE (QUELLE NORMALMENTE TENUTE AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA PROPORZIONALE)</p>	<p>Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (€ 100), da versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale</p>	
<p>UNITA' LOCALI</p>	<p>Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200 per ciascuna unità locale / sede secondaria, sempre con la riduzione del 50% (massimo 110 per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sedi all'estero, sempre con la riduzione al 50%).</p> <p>Pertanto, al massimo si pagherà un importo di € 110 per ciascuna unità locale/sede secondaria (55 per quelle con sede all'estero).</p>	
<p>TERMINI DI VERSAMENTO</p>	<p>In base a quanto stabilito dall'art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011, il diritto annuale camerale deve essere versato, in unica soluzione, mediante modello F24 e con possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 1° luglio per le imprese individuali e le società di persone; ◆ entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ◆ entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i sogetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. <p>È possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria (quest'anno, quindi, entro il 31 luglio) con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.</p>	

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2019	
	01.07.2019	senza maggiorazione
	31.07.2019	con maggiorazione dello 0,40%
MODALITA' DI VERSAMENTO	<p>Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24, indicando, all'interno della "sezione <i>Imu ed altri tributi locali</i>", il codice tributo 3850 e, come "codice ente" la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente.</p> <p>Dal 2016 è stato reso disponibile per il pagamento anche il servizio web "PagoPa", accessibile dal sito internet ufficiale della Camera di Commercio.</p>	
SANZIONI	<p>Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare:</p>	
	<p>TARDIVO VERSAMENTO (= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza)</p>	10%³
	<p>OMESSO VERSAMENTO (= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte - limitatamente all'importo non versato)</p>	dal 30% al 100%⁴

³ Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.

⁴ Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

IVIE, saldo e acconto entro il 01.07.2019

Le **persone fisiche residenti in Italia**, che **detengono immobili all'estero**, sono assoggettate alle imposte nel Paese in cui tali immobili sono ubicati, e ad un'imposta patrimoniale in Italia: c.d. IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), introdotta dal Decreto Salva Italia (D.l. 201/2011).

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il possesso si è protratto.

Essa **viene liquidata in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RW**, ed è pari allo 0,76% del valore degli immobili, dato dal costo risultante all'atto dell'acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.

IVIE, SALDO E ACCONTO ENTRO IL 01.07.2019	
AMBITO APPLICATIVO	<p>L'IVIE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia, che detengono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, immobili (fabbricati o terreni) situati all'estero, a qualsiasi uso essi siano destinati. Se l'immobile non è locato, non è dovuta l'Irpef in Italia.</p> <p>Sono soggetti all'imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, compresi quelli strumentali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>Dal 2016 sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze; ◆ la casa coniugale assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; diversi da quelli che in Italia risultano classificati come immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
SOGGETTI PASSIVI	<p>I soggetti passivi dell'IVIE sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); ◆ il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; ◆ il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. <p>Nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.</p> <p>Il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.</p> <p>L'ivie è dovuta anche per gli immobili esteri che siano detenuti da una persona fisica residente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tramite società fiduciarie; ◆ formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica residente.
<p style="text-align: center;">ALIQUOTA</p>	<p>L'IVIE è stabilita nella misura dello 0,76%, in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà (o altro diritto reale), e ai mesi dell'anno in cui si è protratto tale diritto. Il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta non è dovuta se l'importo non supera i 200 Euro. Ai fini della soglia di esenzione, si deve fare riferimento al valore complessivo dell'immobile senza considerare né quote di possesso né periodo di possesso. Non si tiene nemmeno conto dello scomputo di eventuali crediti di imposta esteri (C.M. n. 28/E del 2012).</p>
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO</p>	<p>L'immobile situato all'estero adibito ad abitazione principale (e relative pertinenze), e la casa coniugale assegnata all'ex-coniuge, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 godono delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aliquota dello 0,40%, limitatamente al periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero; ◆ detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 Euro, rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; ◆ non è dovuta l'Irpef in Italia.
<p style="text-align: center;">BASE IMPONIBILE</p>	<p>La base imponibile si calcola in modo diverso a seconda che l'immobile sia situato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in Paesi appartenenti all'Ue o aderenti al See (Spazio

	economico europeo); ♦ in Paesi diversi.	
	IMMOBILI SITUATI IN UE	IMMOBILI SITUATI IN PAESI DIVERSI
	Il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come risulta determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato. In mancanza del valore catastale si fa riferimento al costo risultante all'atto di acquisto, e in assenza , al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato.	Il valore da utilizzare è prioritariamente il costo di acquisto o quello di costruzione se l'immobile è stato costruito. In mancanza del costo si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato. Nel caso di immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato.
CREDITO D'IMPOSTA	Dall'imposta dovuta, il contribuente può detrarre , fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta pagata nello Stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta patrimoniale. La C.M. n. 28/E del 2012 ha predisposto una tabella con l'elenco dei Paesi UE e SEE con l'indicazione delle imposte che devono essere prese come riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile e delle imposte che è possibile detrarre dall'IVIE.	
VERSAMENTI	L'IVIE deve essere versata in acconto e saldo , secondo le modalità previste dall'Irpef, quest'anno quindi entro: ♦ 01.07.2019; ♦ ovvero entro il 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,40%. L'acconto 2019 è dovuto se l'importo indicato al rigo RW7, colonna 1, supera i 51,65 Euro (52 Euro per effetto dell'arrotondamento). In tal caso l'acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato: ♦ in un'unica soluzione, entro il 02.12.2019, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 €; ♦ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 €: ✓ la prima rata andrà versata entro il 01.07.2019 (o 31.07.2019 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell'importo indicato al rigo RW7 colonna	

	<p>1;</p> <p>✓ la seconda rata entro il 02.12.2019, nella misura restante del 60%.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 4041 per il saldo;◆ 4044 per il primo acconto;◆ 4045 per il secondo acconto.
--	---

Consignment stock in un Paese Ue

Nell'ambito degli **scambi intracomunitari** può capitare che il cessionario dell'operazione richieda l'invio delle merci in un proprio deposito, senza contestuale passaggio di proprietà: lo stesso gestisce gli approvvigionamenti secondo proprie necessità, comunicando al fornitore i prelievi effettuati. Tali contratti, denominati di **consignment stock**, pongono il tema di **come e quando fatturare l'operazione** di cessione intracomunitaria, nel rispetto delle disposizioni del Paese di destinazione della merce. Si propone un'analisi delle possibili casistiche per il cedente italiano.

CONSIGNMENT STOCK IN UN PAESE UE	
PREMESSA	<p>Nell'ambito del commercio internazionale è in uso la pratica di inviare merce al proprio cliente, stabilito in un altro Paese comunitario, mantenendo la proprietà dei beni fino al momento del prelievo da parte del cliente stesso.</p> <p>Tale contratto è chiamato "consignment stock" quando il prelievo è effettuato dal cliente allo scopo di rivendere i beni, mentre quando il cliente effettua il prelievo ai fini dell'utilizzo nel processo produttivo, il contratto è definito di "call off stock".</p> <p>Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l'apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.</p>
REGOLA GENERALE	<p>Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato.</p> <p>Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.</p>

<p>CONSIGNMENT STOCK</p>	<p>Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, come nel caso di consignment stock, l'operazione si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ◆ oppure se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti ◆ e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. <p>Le disposizioni operano a condizione che sia rispettato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà.</p> <p>Occorre tuttavia verificare sempre se il Paese destinatario richiede l'apertura di una posizione Iva in loco da parte del venditore oppure se è prevista una procedura semplificata.</p>
<p>PAESI SENZA OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA</p>	<p>In alcuni Paesi comunitari l'operazione di cessione intracomunitaria resta sospesa fino all'atto del prelievo: Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria ne sono un esempio.</p> <p>Nei casi in cui non sia richiesta l'apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo dei beni, la merce verrà indicata in un registro di carico e scarico della movimentazione e al momento del prelievo, coincidente con il passaggio di proprietà, verrà emessa una fattura per la cessione intracomunitaria come operazione non imponibile Iva.</p> <p>I passaggi essenziali dell'operazione possono essere così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stipulazione di contratto scritto atto a regolare l'operazione; ◆ annotazione dei beni inviati all'estero su apposito registro di carico e scarico (articolo 50, comma 5, DL n. 331/1993); ◆ al momento del prelievo, emissione fattura nei confronti del cliente estero come operazione non imponibile in base all'articolo 41, comma 1, lettera a), DL n. 331/1993; ◆ inserimento dell'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) tra le operazioni attive oppure, in alternativa, invio di una fattura elettronica al Sistema di interscambio; ◆ annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse; ◆ scarico del registro di cui all'articolo 50, comma 5, DL 331/1993;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ presentazione del modello Intra 1 bis delle cessioni. <p>Sotto il profilo della normativa italiana, è bene evidenziare che il prelievo dei beni può avvenire entro 365 giorni dal ricevimento degli stessi oppure entro un minor termine previsto contrattualmente. Occorre sempre verificare la normativa del Paese estero perché tale termine potrebbe essere inferiore (come avviene, ad esempio, per la Francia che pone il limite di 3 mesi).</p> <p>Se al termine del periodo concordato (o allo scadere del 365° giorno dalla consegna dei beni) non è avvenuto il prelievo o la restituzione del bene, la cessione intracomunitaria si considera comunque effettuata e, pertanto, fatturata secondo le regole descritte in precedenza.</p> <p>Nel caso invece di restituzione dei beni prima dello scadere del termine, occorre esclusivamente scaricare il registro di carico e scarico.</p>
<p>PAESI CON OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA</p>	<p>In altri Stati comunitari, al momento dell'ingresso dei beni nel Paese, l'operazione è considerata acquisto intracomunitario, anche se il passaggio della proprietà non avviene fino al momento del prelievo: Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Belgio ne sono un esempio.</p> <p>Nel caso in cui il Paese destinatario dei beni richieda l'obbligo di avere una posizione Iva in loco, il cedente italiano è tenuto ad aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione. In tal caso, nel momento in cui vengono inviati i beni nel Paese comunitario di destinazione, il cedente nazionale emette una fattura a sé stesso, ossia dalla partita Iva italiana alla propria partita Iva comunitaria mentre, al momento del prelievo, occorre emettere una fattura di vendita al cliente finale comunitario.</p> <p>La fattura al cliente finale seguirà le caratteristiche richieste dal singolo Paese comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se è applicabile il reverse charge, la fattura sarà emessa dalla partita Iva italiana senza Iva come operazione fuori campo Iva art 7-bis, dpr 633/1972 – inversione contabile; ◆ se non trova applicazione il reverse charge dovrà essere emessa una fattura dalla partita Iva aperta in loco con applicazione dell'Iva del paese comunitario. <p>In quest'ultimo caso (applicazione Iva del posto) la procedura può essere così riepilogata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ stipula di contratto scritto atto a regolare l'operazione; ◆ spostamento dei beni dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del

Paese estero, con emissione di **fattura non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c)**, del DL n. 331/1993, nei confronti della propria posizione Iva estera. Tale spostamento deve essere attuato in base al valore di acquisto o di costo dei beni;

- ◆ inserimento dell'operazione nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro) tra le operazioni attive oppure, in alternativa, invio di una fattura elettronica al Sistema di interscambio;
- ◆ annotazione della fattura sul registro fatture emesse, con riferimento al mese di trasferimento della merce;
- ◆ presentazione del **modello Intra 1 bis** nei confronti della posizione Iva estera;
- ◆ espletamento della procedura acquisti intracomunitari nel Paese estero di invio della merce;
- ◆ emissione di fattura di vendita (interna al Paese estero) relativamente ai beni prelevati dal cliente estero; detta fattura deve essere emessa con applicazione dell'Iva del Paese estero;
- ◆ al termine dell'esercizio l'impresa italiana prende in carico nel bilancio l'eventuale **rimanenza di beni** esistente all'estero.

Nel caso in cui alla scadenza del termine previsto dal contratto (o dei 365 giorni dalla consegna dei beni) non avvenga il prelievo dei beni, occorre valutare il comportamento dell'azienda nazionale in base alle **regole previste nel Paese in cui si trova la merce**:

- ◆ se nel Paese di destinazione trova applicazione il reverse charge si deve emettere una fattura dalla posizione Iva italiana come operazione **non soggetta articolo 7-bis, Dpr 633/1972 – inversione contabile**, con applicazione dell'imposta di bollo da 2 euro;
- ◆ se nel Paese di destinazione non è previsto il meccanismo del reverse charge, allora la fattura viene emessa utilizzando la posizione Iva comunitaria del soggetto nazionale **con applicazione dell'Iva locale**.

DETRAIBILITÀ SPESE ASILI NIDO 2019

INTRODUZIONE

L'art. 15 comma 1 del TUIR prevede che possano essere portate **in detrazione al 19%**, le **spese per la frequenza di asili e scuole**, entro determinati limiti. In vista della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, e del versamento delle imposte, si ritiene utile riepilogare le caratteristiche generali di questa tipologia di onere detraibile.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Si possono detrarre le spese sostenute sia per **l'asilo nido pubblico che per quello privato**?
2. Per le spese dell'asilo nido rileva **l'età o la frequenza**?
3. La detrazione spetta anche per le cd. **Sezioni primavera**?
4. La **detrazione come va suddivisa** tra i genitori?
5. Se **ho pagato a settembre 2018 una retta per l'anno scolastico 2018/2019** in che anno posso usufruire della detrazione?
6. Come va **documentata la spesa** per asili nido?
7. Cos'è il cd **"bonus asili nido"**?
8. E' possibile usufruire sia della **detrazione che del bonus "asili nido"**?
9. Come va indicata la **spesa parzialmente rimborsata** dal datore di lavoro?
10. Come si **indica nel modello 730/2019**?
11. Come si **indica nel modello Redditi PF 2019**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 SI POSSONO DETRARRE LE SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE SIA PER L'ASILO NIDO PUBBLICO CHE PER QUELLO PRIVATO?

R.1. Le **spese sostenute dai genitori** per il pagamento delle rette relative alla frequenza di **asili nido, pubblici o privati** sono detraibili nella misura del 19%, su un **importo massimo di 632 Euro per figlio**. Il beneficio massimo per figlio ammonta dunque a 120 Euro (632 x 19%).

D2. AI FINI DELLE SPESE DELL'ASILO NIDO RILEVA L'ETÀ O LA FREQUENZA?

R2. Per espressa previsione, le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli **ammessi e che frequentano** asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa **è l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido**, e non anche l'età e il compimento degli anni del minore.

D.3 LA DETRAZIONE SPETTA ANCHE PER LE CD. SEZIONI PRIMAVERA?

R.3 Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ultimo con la Circolare 13/2019, la detrazione spetta anche per le c.d. "sezioni primavera", e i servizi a domicilio forniti nella provincia di Bolzano definiti "Tagesmutter" (c.d. "mamma di giorno").

D4. LA DETRAZIONE COME VA SUDDIVISA TRA I GENITORI?

R.4 Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite **annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori**. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo.

D5. SE HO PAGATO A SETTEMBRE 2018 UNA RETTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

IN CHE ANNO POSSO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

R.5 In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d'imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Pertanto in questo caso, se il contribuente ha sostenute le spese nel mese di settembre 2018 per il periodo scolastico settembre 2018-giugno 2019, la detrazione compete integralmente ed unicamente nell'anno di imposta 2018.

D6. COME VA DOCUMENTATA LA SPESA PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

R.6 La spesa sostenuta per la frequenza dell'asilo nido deve essere documentata tramite

- ◆ fattura,
- ◆ bollettino,
- ◆ ricevuta
- ◆ quietanza di pagamento.

E' necessaria inoltre, l'autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all'art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (bonus asili nido).

D7. COS'È IL CD. BONUS "ASILI NIDO"?

R.7 Il bonus asilo nido è un contributo mensile, cui ha diritto ogni bambino nato dal 1° gennaio 2016, per tre anni, senza limitazioni di reddito familiare, per la frequenza dell'asilo nido o per un supporto in famiglia in caso di bambini con particolari patologie. Questo bonus non va confuso:

- ◆ né con il voucher baby sitting - anche detto bonus infanzia - istituito nel 2013 e prorogato fino a fine 2018(600 euro mensili sostitutivi del congedo parentale facoltativo)
- ◆ né con il Bonus bebé, il supporto di 80 euro mensili riservato alle famiglie con un certo ISEE

Il Bonus asilo nido può essere erogato dall'INPS in due forme:

- ◆ come contributo mensile per pagare la retta dell'asilo nido, oppure
- ◆ per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie che impediscono la frequenza al nido.

Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate. Il genitore deve presentare copia della ricevuta di pagamento delle rette

dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel secondo caso invece il contributo arriverà in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra che dichiara "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica" per l'intero anno di riferimento.

D8. E' POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE E DEL BONUS "ASILI NIDO"?

R.8 Come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione per le spese sostenute per l'asilo nido è alternativa al cd. "bonus asili nido" (art. 1 comma 355 L. 232/2016) erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente.

Riprendendo la precedente risposta, il CAF o l'intermediario, in sede di assistenza fiscale, dovrà richiedere al contribuente l'autocertificazione di non aver fruito del citato bonus.

D9. E SE LA SPESA È PARZIALMENTE RIMBORSATA DAL DATORE DI LAVORO?

R9. Attenzione va prestata al fatto che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 33.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

D10. DOVE VA INDICATA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE 730/2019?

R10. La spesa per frequenza agli asili nido va riportata con il **codice 33** nei rigli E8-E10 del modello 730/2019.

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	33
			632,00
		CODICE SPESA	

D11. DOVE VA INDICATO NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICOPF 2019?

R11. La spesa per frequenza agli asili nido nel modello RedditiPF2019 va riportata sempre con il codice 33 nei rigli RP8-RP13.

CASI RISOLTI

ESEMPIO

Se il contribuente ha sostenuto spese per asilo nido pari a 1.000 euro ed il datore di lavoro gliene ha rimborsate 800 euro, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi 200 euro anche se il limite di 632 euro è più grande.

BB	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	33	200,00
----	-------------	--	----	--------

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 183 del 11 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'accesso al regime forfettario
Risposta 184 dell'11 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta 185 dell'11 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della trasformazione societaria sui requisiti "pex" di tipo soggettivo
Risposta 186 dell'11 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'accesso al regime forfettario
Risposta 187 del 12 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle fondazioni
Risposta 188 del 12 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini Iva, IRES e IRAP del ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio per l'esecuzione di Lavori e Servizi
Risposta 189 del 12 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell'IVA e deducibilità del costo relativo all'acquisto di carburante da parte del consorziato, qualora l'estinzione del debito in capo a quest'ultimo avvenga tramite compensazione
Risposta 190 del 12 giugno 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al recupero dell'IVA in caso di procedura concorsuale infruttuosa

Risposta 191 del 12 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione dei crediti d'imposta
Risposta 192 del 12 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione della maggior IVA all'importazione accertata

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 58 dell'11 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla corretta emissione delle note di variazione nel tax free shopping
--	---

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 195328 del 13 giugno 2019	L'Agenzia ha informato che invierà via pec comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici
---	---

LO SCADENZARIO DAL 17.06.2019 AL 28.06.2019

Venerdì 17 giugno 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che adottano il regime forfetario (ex. L. 398/1991) devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di maggio.
Venerdì 17 giugno 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio.
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quarta rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse corrispettivo
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di maggio
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti IVA che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare divenuta esigibile nel mese di aprile
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Venerdì 17 giugno 2019	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di maggio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Venerdì 17 giugno 2019	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte

	e contributi.
Venerdì 17 giugno 2019	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Venerdì 17 giugno 2019	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Martedì 25 Giugno 2019	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.